

## **REGIONE LOMBARDIA**

### **IRAP**

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) viene determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dalla normativa regionale.

Nella generalità dei casi l'aliquota che viene applicata è stata fissata dalla normativa statale (4,25%, fino all'anno 2007 e poi riparametrata a 3,90% dal 2008). Per alcune particolari categorie di contribuenti, sono previste aliquote differenti. Ad esempio per banche, assicurazioni e società finanziarie l'art. 76 della L.r. 14 luglio 2003, n.10, prevede che l'Irap sia determinata applicando al valore della produzione netta, l'aliquota prevista dall'art. 16, comma 1, del d. lgs. 446/97, maggiorata di un punto percentuale.

#### **ALIQUOTE IN VIGORE FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2007 IN REGIONE LOMBARDIA PER CATEGORIE DI CONTRIBUENTI**

Banche e Assicurazioni 5,25%

Enti e Società Finanziarie 5,25%

Enti Pubblici 8,50%

Agricoltura 3,75%

Tutte le Altre Categorie 4,25%

Le Regioni possono aumentare o diminuire l'aliquota sino ad un punto percentuale; la variazione può essere differenziata per settori d'attività e per categorie di contribuenti.

A partire dal periodo d'imposta 2008 le aliquote IRAP sono state variate dalla normativa statale (art. 1, comma 50 e art. 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008). In particolare Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. L'aliquota del 4,25 % è rideterminata al 3,9 %.

Si resta in attesa delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento Politiche Fiscali in merito alla portata del combinato disposto della normativa statale e regionale per il settore banche, assicurazioni ed enti e società finanziarie.

L'IRAP, per la Regione Lombardia, non è dovuta o non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 25,82.

Rif. Normativi:

- *d.lgs. 446/1997;*
- *art.4 della Legge 12/2000;*
- *L.R. 14 luglio 2003, n. 10;*
- *art. 1, comma 50 e art. 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.*

#### **ESENZIONI PER L'IRAP**

Sono esenti dal pagamento dell'IRAP le **Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)** purché in possesso dei specifici requisiti previsti dalla legge.

La Regione Lombardia ha inoltre previsto l'esenzione triennale dal pagamento dell'IRAP (anni di imposta 2003, 2004 e 2005) solo per quelle imprese che, in possesso dei specifici requisiti richiesti dalla normativa regionale, hanno inoltrato all'amministrazione regionale apposita richiesta di esenzione entro il 31 gennaio 2004.

In ogni caso, per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di ammissione all'agevolazione.

Rif. normativi: art. 77, L.R. 10/2003.